

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COME MEGLIO SPECIFICATO NEGLI ELABORATI DI PROGETTO.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**ART. 1)
PREMESSA**

Il presente capitolato indica le modalità di esecuzione dell'appalto per la realizzazione del Centro Comunale di raccolta, finalizzato al potenziamento ed all'attivazione della raccolta differenziata. Il progetto è stato predisposto dall'Ente Comune ed approvato dalla Regione Puglia, ed elaborato ai sensi del bando regionale **di cui alla determina dirigenziale del servizio gestione rifiuti n. 136 del 01/09/2009 (BURP 157 del 08.10.2009), al fine di partecipare nell'ambito del Consorzio ATO TA1 agli interventi previsti nel P.O. 2007-2013 asse II Linea 2.5 azione 2.5.1.**

I lavori consistono sinteticamente in quanto segue :

Opere edili	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Nell'impianto sono state definite tre aree principali, differenziate in funzione del tipo di utenza cui vengono destinate.<input type="checkbox"/> il piazzale servizi, in corrispondenza del quale saranno ubicati l'unità di pesatura al coperto sotto tettoia a sbalzo, la struttura adibita a ufficio e a spogliatoio del personale;<input type="checkbox"/> il piazzale di gestione, attiguo al piazzale servizi, senza soluzione di continuità, nel quale troveranno ubicazione i containers dei rifiuti che di seguito saranno dettagliati nonché una zona di messa in riserva R13 di rifiuti da parchi e giardini; gli spazi di manovra per la movimentazione dei container sono stati verificati in modo da consentire le operazioni necessarie al prelievo o al parcheggio con al massimo una manovra;<input type="checkbox"/> Una area di raccolta dei RUP al coperto sotto tettoia.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Tutte le aree verranno segnalate da apposita cartellonistica recante le norme comportamentali per il corretto conferimento dei rifiuti, integrata come ovvio da quella prevista per legge a fini di sicurezza.
Opere impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Impianto idrico fognante – acque meteoriche;<input type="checkbox"/> Impianto elettrico e di illuminazione, video sorveglianza;<input type="checkbox"/> Impianto antincendio
Forniture	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Cassoni scarrabili;<input type="checkbox"/> Contenitori vari per RSU –RD -RUP;<input type="checkbox"/> Attrezzature informatiche

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi

allegati, dei quali l'appaltatore dichiarerà di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2)

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, forniture e provviste occorrenti per la realizzazione del Centro comunale di raccolta, come meglio specificato negli elaborati di progetto.

ART. 3)

IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo a base di gara ammonta ad Euro 114.330,18, oltre euro 1.836,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'IVA. Detto importo si intende comprensivo di quanto necessario al fine di eseguire completamente e integralmente il Progetto, senza eccezioni che non concretizzino gli obiettivi stabiliti.

ART. 4)

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto e tutte le attività necessarie devono essere completati entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori, che devono avere inizio entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione della gara d'appalto, si fa pertanto riserva ai sensi dell' art. 11/9 del Codice e dell' art. 153/1 del Regolamento che qui devono intendersi trascritti, di disporre, con apposito provvedimento nelle more della stipula del contratto, la consegna in via d'urgenza dei lavori.

Tale scelta si motiva con la necessità di tutelare prontamente l' interesse pubblico alla salubrità dei luoghi pubblici che la realizzazione del CCR consente di soddisfare..

Qualora siano inutilmente 15 gg (quindici giorni) dalla data di aggiudicazione per l'inizio concreto delle attività la stazione appaltante potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 5)

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'esecuzione delle attività in oggetto è di seguito riportata . Si intende, altresì, citata tutta la legislazione a cui l'elenco eziologicamente si riconduce o che risulti ad esso coerentemente collegata:

- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- D.M. 19/04/2000 n. 145;
- D.Lg 494/96 e s.m.i.;
- D.LgS. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 6)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DI CONTRATTO

La documentazione è quella prevista dalle vigenti leggi in materia (D.Lg 163/2006).

ART. 7)

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Oltre alla fideiussione provvisoria e alla fideiussione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo, da ritenersi compensato nel corrispettivo d'Appalto, di stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di Impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza deve inoltre assicurare la Committente per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio (R.C.T.).

L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere al Committente copia della polizza stipulata, almeno 5 giorni prima dell'inizio del servizio.

La copertura assicurativa dovrà essere valida per tutta la durata del contratto.

La polizza dovrà essere stipulata per i seguenti importi, da intendersi come minimi inderogabili: per la responsabilità civile verso terzi: pari ad € 500.000,00; La polizza dovrà espressamente prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporterà l'inefficacia della garanzia, e contenere l'indicazione che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino alle attività indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- Gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti del Committente e di chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con il Committente medesimo;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 30.06.65, n. 1124, per le lesioni fisiche da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici.

E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione, presso una primaria Compagnia di assicurazione, di una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale € 1.000.000,00 per sinistro, ed € 500.000,00 per persona, considerata la rilevanza per l'interesse pubblico dei lavori di riferimento. Anche tale polizza deve essere riferita allo stesso periodo indicato al precedente comma terzo.

L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

ART. 8)

PENALI PER RITARDATA ESECUZIONE

Salvo quanto riportato nel capitolato, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3 del capitolato;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Resta salvo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo

previsto al comma 3 art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice, fatto salvo quant'altro previsto in caso d'inadempienza contrattuale dal capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo e dall'art.145 del citato D.P.R. 5.10.2010, n.207.

ART. 9) PREMIO PER ACCELERAZIONE

In caso di accelerazione delle attività che producono l'anticipo del termine ultimo stabilito contrattualmente, all'Appaltatore verrà riconosciuto dal Committente, per ogni giorno consecutivo di anticipo dal completamento dei lavori di campo, e dal completamento delle attività di elaborazione dati e reportistica, una somma a titolo di premio pari all'3 ‰ (trepermille), fino ad un massimo del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.

ART. 10) VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Eventuali variazioni in corso d'opera delle prestazioni da eseguire, non prevedibili in fase di gara e che comunque potranno essere decise esclusivamente dal Committente, saranno disposte secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 11) PAGAMENTI

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto previsto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro cinquecentomila (€ 50.000,00) e sarà corrisposto successivamente.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo quanto prescritto. Ai fini del presente

comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata oltre che a quanto precedentemente disposto anche a quanto segue :

- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- alla produzione della documentazione di cui allo schema di contratto nonché all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo..

ART. 12)

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla esecuzione delle attività, sia per servizi che per il personale, ivi comprese le assicurazioni ed i contributi del proprio personale e di quello di eventuali fornitori/collaboratori.

ART. 13)

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice ordinario. Foro competente e quello di Taranto.

ART. 14)

DIREZIONE E VIGILANZA

La Committente verificherà l'esecuzione delle attività tramite propri Responsabili e/o tecnici di fiducia nominati, che saranno segnalati all'Appaltatore al momento dell'inizio dei lavori.

I funzionari come sopra designati, avranno diritto di libero accesso al cantiere, e avranno la facoltà di assistere ed effettuare controlli; allo scopo, l'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai predetti l'accesso ai mezzi, fornire l'assistenza per agevolare l'espletamento del loro compito.

L'Appaltatore nominerà quale proprio responsabile del servizio persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnica e morale, come previsto all'art. 6. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al Committente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, su disposizione sia del Committente, le prove e i saggi ritenuti opportuni. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare le disposizioni che, in fase esecutiva, potranno essere date dal Committente per la buona esecuzione dei lavori.

ART. 15)

SICUREZZA

Le attività devono essere eseguite nel rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché in conformità delle norme e procedure interne dell'appaltatore.

ART. 16)

FORZA MAGGIORE

Non saranno imputabili al Committente e all'Appaltatore inadempienze parziali o totali degli obblighi previsti nel presente capitolato o dalla Legge, qualora tali inadempimenti derivino da forza maggiore.

Ciascuna delle parti avrà comunque l'obbligo di Informare tempestivamente, per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune. Qualora gli eventi di cui sopra determinino un ritardo nell'esecuzione delle attività che l'Appaltatore non sia in grado di recuperare senza oneri per il Committente, l'Appaltatore ha diritto al solo differimento del termine ultimo di ultimazione Lavori.

**ART. 17)
SUBAPPALTO**

E' consentito il subappalto del 10%, previa autorizzazione della stazione appaltante, ad imprese aventi le caratteristiche richieste per la partecipazione alla gara d'appalto. Possono essere subappaltate solo attività autonome rispetto ai servizi di cui al presente capitolato fermo restando la responsabilità dell'impresa appaltatrice per la corretta esecuzione dell'intero lavoro. In fase di offerta il concorrente deve indicare le attività che intende subappaltare allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare le caratteristiche richieste per la partecipazione alla gara.

ART. 18)

DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli accorgimenti e le buone regole dell'arte per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto, da qualunque evento possano essere cagionati.

ART. 19)

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'Appalto, qualora fosse necessario, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

ART. 20)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' nelle facoltà del Committente di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- qualora i lavori non inizino concretamente entro tre giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori da parte dell'Appaltatore, che si sia protratta oltre il termine di 7 giorni;
- quando l'ammontare delle penali per il ritardo superi il 10% del corrispettivo d'Appalto;
- quando risulti non rispettata anche una sola delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente capitolato speciale, o impartite dalla Direzione Lavori nel corso delle attività.

ART. 21)

DOCUMENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- capitolato speciale ;
- piano della sicurezza e coordinamento ;
- piano operativo della sicurezza ;
- elenco prezzi unitari.

ART. 22)

RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato si richiama il D.lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 e tutta la documentazione di gara.